

DL 66/2014 “Spending review e pagamenti PA”: avvio dell’esame al Senato

7 Maggio 2014

è all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ([DDL 1465/S](#) - Relatori il Sen. Antonio D’Alì del Gruppo NCD e la Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD).

Tra le principali misure previste si segnalano le seguenti:

in materia di finanza pubblica

- Locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle P. A. (art. 24 comma 4)

Viene anticipa dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 il termine previsto dall’art. 3, c.4 del DL 95/2012 per la riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle P. A.

-Monitoraggio debiti della PA (artt. 27-28)

Viene novellata la normativa in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al DL 35/2013 introducendo, in particolare, specifiche disposizioni concernente la **trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni**.

Viene, altresì, modificato l’articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 estendendo, in particolare, l’ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti e stabilendo che la **certificazione debba indicare obbligatoriamente la data prevista dal pagamento**.

-Estinzione debiti della PA (artt. 29-38)

Tra le misure introdotte:

-Viene modificato il comma 10-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 35 del 201350, al fine di specificare che **fra i debiti fuori bilancio** finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano **anche quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, di cui all’art. 243-bis del TUEL, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

-Viene disposto per il 2014, al fine di favorire il pagamento dei **debiti da parte delle società partecipate da enti locali**, un incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” facente parte del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” previsto dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013.

-Viene disposto l’incremento del predetto “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” **di 6000 milioni di euro**.

-Viene consentono ai **comuni dissestati** di accedere per l’anno 2014 ad una anticipazione da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell’ambito della procedura di dissesto. L’anticipazione è concessa fino all’importo massimo di **300 milioni di euro**.

-Vengono dettate apposite disposizione per garantire i tempi di pagamento dei debiti sanitari.

-Viene istituito, entro lo stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un **fondo con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2014**, destinato all’estinzione dei debiti dei ministeri, il cui pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto).

-Per i **debiti di parte corrente**, viene prevista la possibilità di **cedere i crediti** ad istituti finanziari con garanzia statale e eventuale intervento della Cassa Depositi e Prestiti.

-Prevenzione ritardati pagamenti (artt. 41-45)

Viene introdotto, a decorrere dal 2014, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un **prospetto attestante l'importo dei pagamenti** relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei termini, è necessario anche indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Viene introdotto un **meccanismo premiale** a favore degli enti locali che risultino essere rispettosi dei tempi di pagamento, consistente nell'applicazione della riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Viene istituito, a decorrere dal 1° luglio 2014, presso ciascuna pubblica amministrazione, il **registro unico delle fatture** nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Viene, altresì, specificato il contenuto del registro. Altre disposizioni riguardano: la certificazione dei bilanci dei conti consuntivi degli enti locali, i tempi di regolazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni e la ristrutturazione del debito delle Regioni.

-Edilizia scolastica (art. 48)

Viene disposto, per gli anni 2014 e 2015, **l'esclusione dal patto di stabilità interno** delle spese sostenute dai Comuni per gli interventi di edilizia scolastica, **nel limite massimo di 122 milioni di euro** per ciascun anno. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 15 giugno 2014. Viene disposta - previa verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati negli ultimi anni - la riprogrammazione delle risorse non utilizzate e **l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro**, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per **gli interventi di edilizia scolastica** di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

- Riaccertamento straordinario dei residui (art. 49)

Viene previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza dei debiti iscritti nel conto patrimoniale dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito alla suddetta rilevazione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, viene quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare.

in materia di appalti pubblici

- Centrali di committenza (art. 9 comma 4)

Viene modificato l'ambito soggettivo e le modalità di applicazione dell'obbligo di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture previsto dall'art. 33, comma 3-bis del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti). In particolare, viene previsto che i Comuni non capoluogo di Provincia (e non più solo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000) utilizzino per le suddette acquisizioni gli strumenti appositamente indicati dalla norma quali unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori e in alternativa attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.

-Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell'aggiudicatario (art. 26)

Vengono introdotte modifiche agli artt. 66 e 122 del D.lgs. 163/2006 (Codice Appalti) in materia di modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. In particolare, viene previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio (e non più anche sui quotidiani). Viene, altresì, disposto che l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Si veda la [news dell'Area Legislazione Opere pubbliche del 30 aprile 2014](#).

in materia tributaria

-Riduzione del cuneo fiscale (art. 1)

In attesa di un intervento di riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuare con la legge di stabilità per il 2015, ad integrazione dell'art. 13 del DPR 917/1986 viene **riconosciuto**, limitatamente al 2014, **un credito di imposta**, che non concorre alla formazione del reddito, a partire dalle buste paga relative al mese lavorativo di maggio 2014 **sulla retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati** il cui reddito complessivo va da 8.000 a 26.000 euro lordi.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni circa le modalità di attribuzione del suddetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

- Riduzione dell'IRAP (art. 2)

A modifica degli artt. 16 e 45 del D.Lgs 446/1997, viene prevista, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una **riduzione del 10% delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica**, con esclusione della pubblica amministrazione.

- Rivalutazione dei beni d'impresa (art. 4 comma 11)

A modifica dell'art. 1, comma 145 della L. 147/2013 in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, viene previsto il versamento delle relative imposte sostitutive in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

-Anticipazione fatturazione elettronica (art. 25)

Viene anticipato al 31 marzo 2015 (anziché al 6 giugno 2015) l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è, altresì, fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003.

-Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali (artt.39-40)

Viene modificato l'art. 28-quinquies del DPR 602/1973 sulla compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali. La disposizione si applicava ai **crediti "maturati al 31 dicembre 2012"**, con la predetta modifica **viene soppresso** tale termine temporale.

Viene **differito**, dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, **il termine di notifica delle cartelle di pagamento** ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo.

Si veda la [news dell'Area Fiscalità del 28 aprile 2014](#).

Altre misure riguardano: tassazione dei redditi di natura finanziaria (art. 4), misure ed interventi di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale (artt. 6 e 7); criteri per la riduzione della spesa per beni e servizi degli enti territoriali (46 e 47).

Il decreto legge scade il 23 giugno 2014.